COMUNE
DI
Cantello

capitolato polizza di assicurazione

Incendio e rischi accessori

LOTTO 1

Polizza di assicurazione
Incendio e rischi accessori

01. PARTITE, ENTI E SOMME ASSICURATE

Part	*Descrizione*	*Somma Assicurata*	*Tasso imponibile*	*Premio imponibile*
01	*Beni Immobili*	*8.200.000,00*	°/°°	
02	*Beni Mobili*	*500.000,00*	°/°°	
03	*Ricorso Terzi*	*1.500.000,00*	°/°°	
04	*Ricorso locatari*	*200.000,00*	°/°°	
05	*Spese per la Ricostruzione di archivi*	*25.000,00*	°/°°	
06	*Spese per la continuità del servizio*	*50.000,00*	°/°°	
07	*Mancato freddo*	----------	°/°°	
		Totale premio imponibile annuo		
		Imposte		
		Premio lordo annuo		

02. EVENTI E RISCHI SEMPRE ASSICURATI

La Società assicura per i danni materiali diretti e materiali consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, provocati da:

INCENDIO	CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate
COMBUSTIONE, anche senza sviluppo di fiamma	ONDA SONICA
ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO	URTO DI VEICOLI STRADALI
AZIONE DEL FULMINE, anche senza sviluppo di fiamma	FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti ed Amministratori dell'Assicurato

L'assicurazione garantisce altresì contro i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

03. ESTENSIONI DELLA GARANZIA

SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO, DIMOSTRAZIONI DI FOLLA	FUORIUSCITA DI ACQUA o altro materiale da impianti
TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	MANCATO FREDDO
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI, se non determinati da terremoto	SOVRACCARICO DI NEVE
FENOMENI ELETTRICI	

04. DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELLA POLIZZA

Le parti convengono quanto segue:

Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2014
Rescindibilità
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo
Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2014), il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.

06. LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma superiore a euro 10.000.000.00, fermi gli ulteriori limiti di indennizzo sottoindicati:

evento	Partita	Limite di indennizzo (euro)
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, , DIMOSTRAZIONI DI FOLLA	01 - 02	80% della somma assicurata per singola ubicazione
ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO	01 - 02	50% della somma assicurata per singola ubicazione
TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, SOVRACCARICO DI NEVE	01 - 02	80% della somma assicurata per singola ubicazione
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	01 - 02	50% della somma assicurata per singola ubicazione
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI	01 - 02	250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
FENOMENI ELETTRICI	01 - 02	25.000,00
FUORIUSCITA DI ACQUA	01 - 02	80% della somma assicurata per singola ubicazione
MANCATO FREDDO	02	25.000,00

05. FRANCHIGIE/SCOPERTO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

Evento	Scoperto/Franchigia euro
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, , DIMOSTRAZIONI DI FOLLA, ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO,	scoperto 10% con il minimo di 2.500,00
TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, SOVRACCARICO DI NEVE	1.500,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	7.500,00
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI	5.000,00
FENOMENI ELETTRICI, FUORIUSCITA DI ACQUA, MANCATO FREDDO	250,00

PRECISAZIONI INERENTI GLI ENTI ASSICURATI

BENI IMMOBILI

Alla partita "BENI IMMOBILI" si intende assicurato, per il valore ivi indicato, l'intero patrimonio immobiliare costituito da tutto quanto considerato immobile per natura o per destinazione, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati ed impianti ad essi relativi ossia idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione, intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà dell' Amministrazione, o dallo stesso assunti in comodato, uso ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente.

BENI MOBILI

Alla partita "BENI MOBILI" si intende assicurato, per il valore ivi indicato, l'intero patrimonio mobiliare costituito da tutto quanto non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, a titolo esemplificativo e non limitativo : merci comprese scorte e materiali di consumo, macchinari, impianti, attrezzature (biblioteche comprese) ed arredi, sia di proprietà che in uso, inclusi i beni a noleggio e/o in comodato o assunti in custodia anche temporanea, comunque dislocati nei fabbricati di cui sopra (od anche all'esterno per loro destinazione o uso) e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente.

Per "macchinario, attrezzature ed arredamento" si intendono , oltre a quanto sopra precisato: attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, per imballaggio nonché mezzi di trasporto non iscritti al PRA; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri , cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese scorte e materiale di consumo, escluse sostanze e prodotti infiammabili.

Si intendono altresì compresi nella partita contenuto i seguenti beni:

- monete, banconote, titoli di credito, di pegno, e in genere qualsiasi documento rappresentante un credito al portatore, azioni, obbligazioni e titoli di stato, cambiali ed assegni;
- archivi, documenti, disegni, registri microfilms, fotocolor, dischi, nastri, clichés, modelli, stampi;
- opere d'arte, quadri, dipinti, tappeti, arazzi, statue, libri raccolte numismatiche, filateliche, pergamene, plastici e riproduzioni anche di carattere artistico, archivi e documenti storici, fotografie e collezioni in genere, pietre e metalli preziosi.

Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese nella definizione di BENI MOBILI solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Il complesso dei fabbricati ha le seguenti caratteristiche costruttive:

A)
1. struttura portante verticali in cemento armato e/o laterizi;
2. rivestimento esterno in pietra o mattoni;
3. strutture portanti del tetto in materiali incombustibili;
4. manto di copertura del tetto e solai in materiali incombustibili.

B)
1. struttura portante verticali in cemento armato e/o laterizi;
2. rivestimento esterno in pietra, legno o mattoni;
3. strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno;
4. manto di copertura del tetto e solai in materiali incombustibili;

C) strutture in legno o materiale combustibile – tensostrutture.

Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione — L'ENTE contraente;

Apparecchiature elettroniche
- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Arredamento — Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.

Assicurato — Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione — Il contratto di assicurazione.

Atti di terrorismo — per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologi.
Sono esclusi i danni da: contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari, danni derivanti direttamente o indirettamente da interruzione di servizi quali (elettricità, gas, acqua, comunicazioni).
La società o il contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia "terrorismo" mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte del premio, relativa al periodo di rischio in corso.
La garanzia è prestata con applicazione dello scoperto/franchigia e i limiti di indennizzo della presente polizza.

Attrezzature — Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni.

Broker — la Rimas – Risk Management Service srl a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.

Contraente — Il Comune di CANTELLO.

Copertura — il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffiature e rivestimenti.

Esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità;
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Franchigia

l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che la temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche :

Tipo A

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- sostanze o prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiori a 21° C e inferiori a 55° C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiori a 100° C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17 dicembre 1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza. 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

Macchinario

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzature e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

Merci

Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D 1 polveri, trucioli o spugne di / alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D 2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D 3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

	Si conviene la seguente equivalenza : 100 Kg. di merci speciali di categoria D 1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D 2 o a 500 Kg. di merci speciali di categoria D 3.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice
Solai	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 – Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Buona Fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892 - 1893 - 1894 C.C.
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durane il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi quindi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

art. 3 – Decorrenza della Garanzia e pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

art.4 – Computo del premio
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio promille convenuti – che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto – per i valor indicati al perfezionamento del contratto.

Art.5 – Durata, Rescindibilità e Rinnovo dell'assicurazione
Vedi Scheda iniziale

art.6 – Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata

R.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà efficacia per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

art.7 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizza da essa stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o la Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art.1910 C.C..
In caso di sinistro non coperto o i mancanza di operatività – per qualsiasi motivo – delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per la Contraente.

art.8 – Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art.1911 C.C., ciascuna impresa coassicuratrici risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende valido l'atto ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

art.9 – Gestione del contratto

La gestione del presente contratto è affidata a RIMAS SRL con sede a Milano in via S. Martino 11/b in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

art.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti della Contraente.

art.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme del codice civile.Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

art.12 – Diritto di Surrogazione (art.1916 c.c.)

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art.1916 del codice civile.

art.13 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

art.14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART.15 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

a) BENI IMMOBILI, come sopra definiti

b) BENI MOBILI, come sopra definiti

c) RISCHIO LOCATIVO, intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c., per i danni ai locali di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizza bile a termini del presente contratto;

d) RICORSO TERZI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione. Sono altresì compresi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per questo gruppo di rischio, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

e) RICORSO DEI LOCATARI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla

lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizza bile a termini del presente contratto;

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:
- INCENDIO
- COMBUSTIONE anche senza sviluppo di fiamma
- ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO
- AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma)
- CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate
- ONDA SONICA
- URTO DI VEICOLI STRADALI
- FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti,dirigenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. per demolire, trasportare e smaltire le macerie, con il limite di euro 100.000,00 per sinistro;

2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità' dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione e' prestata fino alla concorrenza del 5% (cinqueprocento) dell'importo di danno risarcibile;

3. per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", con il limite di euro 10.000,00 per annualità assicurativa;

4. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di euro 25.000,00 per sinistro;

5. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano in/tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata operatività di tali beni e con il limite di euro 100.000,00 per sinistro;

6. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art.5 - Determinazione del danno, per i maggiori danni che i beni immobili o mobili con particolare valore storico e/o artistico, possono subire o produrre a seguito di sinistro, e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale; questa integrazione viene prestata senza applicazione del disposto dell'art.1907 Codice Civile e fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) dell'importo di danno risarcibile, con il limite comunque di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare gli immobili stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

ART.16 - Estensioni della Garanzia

La Società risponde altresì per i danni materiali diretti arrecati ai BENI IMMOBILI ed ai BENI MOBILI, di cui al precedente art.13, verificatisi in occasione di:

a) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO, DIMOSTRAZIONI DI FOLLA, con esclusione dei danni :
 - di inondazione o frana;
 - di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
 - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - da imbrattamento dei muri esterni dei fabbricati assicurati e delle relative dipendenze;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

 La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la società indennizza i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,

b) TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, con esclusione dei fabbricati e le tettoie in legno, dei fabbricati aperti da uno o più lati e delle cose mobili ivi contenute, delle recinzioni, delle insegne, della semplice rottura dei serramenti e delle vetrate, nonché dei beni mobili all'aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture,

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serra menti dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento;

c) SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI, se non determinati da terremoto;

d) FENOMENI ELETTRICI intendendosi per tali i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione, verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché durante i collaudi e le prove, dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del presente contratto nonché di quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;

e) FUORIUSCITA DI ACQUA o altro materiale da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di riscaldamento, di estinzione a seguito di loro guasto o rottura accidentale, o da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, oppure da rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile, fermo restando che la presente estensione di garanzia deve intendersi operante unicamente per quanto di pertinenza dei fabbricati assicurati e/o relativo contenuto;

f) MANCATO FREDDO, intendendosi per tali i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile dal presente contratto o di un guasto o rottura accidentale dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

g) SOVRACCARICO DI NEVE sui tetti, compresi i danni all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serra menti in genere, direttamente provocato dal peso della neve, con esclusione dei danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici ed alloro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (a meno che tale stato risulti ininfluente ai fini di questa estensione) ed alloro contenuto, ai lucernari, vetrate e serra menti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve, causati da gelo anche se conseguente ad un evento previsto da questa estensione.

ART. 17 - Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;

b. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c. determinati da eruzioni vulcaniche o terremoti.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI E LIMITI DI INDENNIZZO

ART.18 - Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro 15 giorni dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia MANCATO FREDDO, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione alla Società od all'ufficio incaricato se l'evento si prolunga oltre le 6 ore. L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

ART.19 – Procedure per la Valutazione del Danno

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

ART.20 - Determinazione del Danno e Pagamento dell'Indennizzo

Il presente contratto opera nella forma "valore a nuovo". Se non diversamente riportato nell'elenco ubicazioni e valori, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene

b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per "valore a nuovo" si intende:

1. per BENI IMMOBILI: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati, escludendo soltanto il valore dell'area

2. per BENI MOBILI: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali

3. per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino. Per questi ultimi, si prende atto che nella somma assicurata per la partita "BENI IMMOBILI", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/ o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

Per "valore commerciale" si intende:

- l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui dello stesso.

Qualora l'immobile colpito da sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto non sia in stato di attività, l'importo risarcibile a "valore a nuovo" non potrà essere superiore al doppio del "valore commerciale" che il bene aveva al momento del sinistro.

La società si obbliga a riconoscere all'Assicurato, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di euro 100.000,00;
Tale obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Art.21 – Assicurazione parziale

Premesso che:

a) i valori indicati al precedente art. 4 riguardano i BENI MOBILI e BENI IMMOBILI come sopra definiti ed i cui singoli componenti sono riportati in apposito elenco nel quale sono indicate l'ubicazione, la destinazione ed il relativo valore assicurato
b) l'Amministrazione fornirà alla Società, a norma dell'art.4, un elenco aggiornato dei beni immobili e dei "valori a nuovo" degli stessi e dei beni mobili in essi contenuti, secondo quanto stabilito al precedente art. 20

si conviene che la Società riterrà assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del c.c. se, in caso di sinistro, il valore reale del bene colpito risulti superiore al valore assicurato nella misura del massima del 10% (dieciprocento); qualora questa percentuale fosse superata, la regola proporzionale verrà applicata sulla sola parte eccedente.

Art.22 – Limite massimo dell'indennizzo - scoperti e franchigie

Rimane convenuto tra le parti che in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, una somma superiore ad euro 10.000.000,00, fermi gli ulteriori limiti di indennizzo, scoperti e franchigie sotto indicati:

1. per le garanzie "SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, DIMOSTRAZIONI DI FOLLA". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno indennizzabile con il minimo di euro 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al 80% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso;
2. per la garanzia "ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno indennizzabile con il minimo di euro

2.500,00 00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della società non potrà essere superiore al 50% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso;

3. per le garanzie "TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE" e "SOVRACCARICO DI NEVE". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile l'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa di complessivi euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al 80% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso;
4. per le garanzie "INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile l'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa di complessivi euro 7.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al 50% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso;
5. per le garanzie "SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI", per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile l'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa di complessivi euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore ad euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
6. per la garanzia "FENOMENI ELETTRICI" e “MANCATO FREDDO”. Per ogni sinistro indennizzabile sono esclusi i primi 250,00 euro di danno ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore ad euro 25.000,00;
7. per la garanzia "FUORIUSCITA DI ACQUA". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile l'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa di complessivi euro 250,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al 80% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso;
8. per la garanzia "SOVRACCARICO DI NEVE". Per ciascuna ubicazione colpita da sinistro indennizzabile il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al 80% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata dal sinistro stesso

Fermo il limite di indennizzo sopra precisato resta inteso altresì che, salvo quanto disposto dall’art. 1914 del C.C., per nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 23 - Assicurazione per Conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

l'Assicurato/Contraente _____

la Società _____